

**BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE****“BUONO SCUOLA”****ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023-2024**

La Regione del Veneto è da sempre attenta al valore della centralità della persona e della sua piena realizzazione, sia come singolo individuo, sia nel contesto familiare e sociale.

Il contributo “buono scuola” di cui alla L.R. 19 gennaio 2001, n. 1, è la politica della Regione del Veneto che mira a favorire il pieno esercizio del diritto allo studio con lo scopo di garantire la libertà di scelta delle famiglie degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché delle istituzioni formative regionali.

**Articolo 1
Beneficio**

Il “buono scuola” per l’anno scolastico-formativo 2023-2024 si configura come contributo destinato alle famiglie delle studentesse e degli studenti e concorre alla copertura delle spese di iscrizione e frequenza, nonché per le spese per l’integrazione e la didattica di sostegno a favore degli studenti con disabilità, esclusivamente in orario scolastico, certificati ai sensi dell’articolo 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Lo studente, residente in Veneto, nell’anno scolastico-formativo 2023-2024 dovrà essere iscritto e frequentante la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, o la scuola di formazione professionale, facente parte del sistema nazionale di istruzione e dovrà appartenere ad un nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità all’atto di presentazione della domanda (ISEE anno 2024) non superiore ad euro 40.000,00 per gli studenti normodotati e fino a euro 60.000,00 in caso di studenti con disabilità.

**Articolo 2
Requisiti dello studente per beneficiare del contributo**

La studentessa o lo studente, al momento della richiesta, dovrà:

- essere residente in Veneto;
- essere iscritto e frequentare, al fine dell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, una delle seguenti tipologie di Istituzione scolastica facenti parte del sistema nazionale di istruzione, che applicano una retta di iscrizione e frequenza superiore a euro 200,00 per l’anno scolastico-formativo 2023-2024:
 - ❖ scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado statale;
 - ❖ scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado paritaria (privata o degli Enti locali);
 - ❖ scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado non paritarie incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29 novembre 2007, n. 263);
 - ❖ scuole della formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e/o percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015;
- per gli studenti con disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, è ammessa l’iscrizione e la frequenza a qualunque altro tipo di istituzione scolastica facente parte del sistema nazionale di istruzione, oltre a quelli sopra citati, purché il suddetto studente si trovi nella condizione di:



b0b4d2ce



- insuccesso scolastico fino all'anno scolastico-formativo 2021-2022 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
- successo scolastico certificabile conseguito entro l'anno scolastico-formativo 2023-2024 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto, che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso;
- appartenere ad un nucleo familiare con ISEE 2024 da euro 0 a euro 40.000,00 in caso di studenti normodotati oppure un ISEE euro 0 a euro 60.000,00 in caso di studenti con disabilità.

Precisazioni sull'ISEE

L'ISEE richiesto è quello ordinario. Il richiedente dovrà appartenere al nucleo familiare dello studente.

Solo qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", e alla Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, l'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Modalità di acquisizione dell'ISEE

Il valore ISEE non dovrà essere indicato dal richiedente nella domanda: la Regione Veneto acquisirà dalla banca dati INPS il valore dell'attestazione ISEE del nucleo familiare dello studente, in corso di validità, presentata entro il termine di scadenza del bando.

Nella domanda on line il richiedente dichiara di possedere un ISEE 2024 oppure di aver presentato una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), necessaria ai fini del computo del valore ISEE, entro la scadenza del bando.

Nel caso in cui non fosse presente in banca dati Inps l'ISEE 2024 o nel caso in cui la presentazione della DSU (seppur entro i termini) non abbia prodotto, entro 10 giorni dalla scadenza del bando, l'attestazione ISEE 2024, la domanda presentata non sarà ammessa ad istruttoria per carenza ISEE.

Isee con anomalie e/o difformità

Premesso che il **richiedente deve verificare a sua cura l'assenza di omissioni e/o difformità nella DSU**, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, si accoglie con riserva l'istanza di "buono scuola" sempre che siano presenti gli altri requisiti previsti dal bando.

L'interessato prenderà atto della necessità di regolarizzazione dell'ISEE come indicato all'art. 11 del presente bando.

Il richiedente entro il termine perentorio del **10 settembre 2024** dovrà regolarizzare le omissioni e/o difformità evidenziate nella attestazione ISEE attraverso le tre modalità alternative previste dal suddetto D.P.C.M. e di seguito indicate:

1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
2. presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite un intermediario (es. CAF) e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.

L'interessato dovrà provvedere a comunicare **l'avvenuta regolarizzazione dell'ISEE trasmettendo l'attestazione con la modalità indicata all'art. 11 del presente bando.**

Se oltre il 10 settembre 2024, permangono le difformità riscontrate, la domanda del richiedente è considerata improcedibile ai fini dell'erogazione della prestazione.



b0b4d2ce



Articolo 3

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda

La domanda di “buono scuola” può essere presentata dai seguenti soggetti:

- da uno dei genitori dello/a studente/studentessa. Il genitore richiedente dovrà appartenere al nucleo familiare dello studente (art.7 D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159, Circolare Inps n.171 del 18.12.2014);
- dal tutore dello studente minore di età individuato secondo la normativa vigente;
- dal genitore affidatario;
- dalla studentessa o dallo studente maggiore di età.

Per la studentessa o lo studente è possibile presentare un'unica domanda per beneficiare del contributo “buono scuola”. Nel caso in cui, per lo stesso studente, vengano presentate più domande, sarà ammessa ad istruttoria l'ultima domanda ricevuta a sistema, mentre le istanze precedentemente presentate non saranno considerate.

Non è ammessa la richiesta per lo studente o dello studente già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 4

Spese ammissibili

1. Il contributo è concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione scolastica-formativa, che sono state sostenute per lo studente in riferimento all'anno scolastico-formativo 2023-2024.

2. In caso di studente con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, il contributo è concesso anche per le spese per il personale dedicato alla didattica di sostegno dell'alunno con disabilità, durante l'orario scolastico o formativo, sostenute direttamente per lo studente, in riferimento all'anno scolastico-formativo 2023/2024

3. Il contributo è concesso solo se la spesa è:

- a) di importo uguale o superiore ad euro 200,00 per tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza;
- b) documentata (con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per il personale impegnato nell'attività didattica di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente con disabilità, rilasciate dal professionista;
- c) confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata e, nel caso di personale impegnato nell'attività di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.

4. Non sono ammissibili, a titolo esemplificativo le spese per viaggi di istruzione, contributi volontari alle Istituzioni scolastiche-formative, attività di ampliamento formativo, attività integrative ed extracurricolari, doposcuola, convitti, mense, trasporti, libri di testo e sussidi scolastici, nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola (a titolo esemplificativo, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc..) ed ogni altro versamento richiesto dall'Istituzione scolastica per la fruizione di servizi diversi dalla frequenza scolastica.

Articolo 5

Contributo per le spese relative al personale impegnato nella didattica di sostegno e per l'integrazione dell'alunno con disabilità

Agli studenti con disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, è concesso prioritariamente un contributo fino all'importo massimo di Euro 15.000,00, per le spese sostenute per il



b0b4d2ce



personale dedicato alla didattica di sostegno e per l'integrazione dell'alunno, presente durante l'orario scolastico o formativo.

Le spese sostenute per lo studente sono riferite all'anno scolastico-formativo 2023-2024.

Precisazioni sulla certificazione L. 104/92

Per poter accedere al contributo relativo alle spese di cui al presente articolo, lo studente deve essere in possesso della certificazione medico-legale rilasciata dalla commissione medica dell'INPS che riconosca la situazione di handicap, in base all'articolo 3, comma 1 della legge 104/92, in corso di validità.

Articolo 6

Fasce ISEE e valore massimo del buono per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza

1. L'importo effettivo del contributo per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza, è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per le spese per il personale impegnato nella didattica di sostegno dell'alunno con disabilità durante l'orario scolastico o formativo, di cui all'articolo 5.

2. Per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 4, è concesso un contributo fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di ISEE e dal livello scolastico-formativo frequentato;

| Fasce di ISEE | | Livello scolastico - formativo e valore massimo del buono | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| | | Primaria | Secondaria di I grado | Secondaria di II grado o Formativa accreditata |
| 1 | da euro 0 a euro 15.000,00 | 900,00 | 1.350,00 | 1.950,00 |
| 2 | da euro 15.000,01 a euro 30.000,00 | 390,00 | 780,00 | 1.150,00 |
| 3 | da euro 30.000,01 a euro 40.000,00 | 310,00 | 540,00 | 780,00 |

3. Agli studenti con disabilità, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 4, comma 1, è concesso, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all'80% degli importi massimi della Fascia 1 del precedente comma 2, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.

4. Agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 4, comma 1, è concesso, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all'80% degli importi massimi della Fascia 1 del precedente comma 2, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.

5. Soddisfatte le riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4, agli studenti normodotati per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 4, comma 1, è concesso un contributo



b0b4d2ce



utilizzando le risorse residue che saranno distribuite proporzionalmente tra gli aventi diritto, secondo la tabella di cui al precedente comma 2.

6. Qualora fossero disponibili risorse che consentissero di attribuire agli studenti normodotati l'80% del massimo contributo concedibile, le eventuali ulteriori risorse ancora disponibili saranno attribuite proporzionalmente a tutte le categorie di aventi diritto con le modalità per essi determinate dal presente articolo.

Articolo 7 **Cumulabilità con altri contributi**

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non è consentito di superare la spesa complessiva sostenuta.

2. Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 8 **Modalità di presentazione della domanda da parte del richiedente**

La domanda per l'accesso al contributo "buono scuola" deve essere presentata esclusivamente on line sulla piattaforma <https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> dove sono reperibili tutte le informazioni utili per la procedura.

Nel processo di compilazione della richiesta il richiedente **dal 15 maggio 2024 ed entro il termine perentorio del 17 giugno 2024 ore 12:00**, dovrà accedere all'area riservata del portale <https://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb>, nella sezione RICHIEDENTE, utilizzando uno dei sistemi di autenticazione: • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); • Carta d'Identità Elettronica (CIE); • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

1- compilare la domanda, seguendo le istruzioni e dichiarando tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Dichiara altresì di essere a conoscenza degli obblighi di inserimento nella banca dati SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pertinente le prestazioni sociali agevolate, come previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147;

2- salvare la domanda di contributo. L'avvenuta conclusione del processo di compilazione dell'istanza viene confermata dalla ricezione di una mail, inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda. L'istanza sarà comunque scaricabile e stampabile dal portale.

3 - inviare copia della domanda, che contiene il codice identificativo rilasciato dalla procedura web, entro il **17 giugno 2024 alle ore 12:00** all'Istituzione scolastica frequentata dallo studente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o all'indirizzo di posta elettronica istituzionale PEO oppure tramite raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).

In alternativa il richiedente potrà recarsi presso l'Istituzione scolastica-formativa frequentata dallo studente per consegnare copia della domanda con codice identificativo ricevuta dalla procedura web entro il 17 giugno 2024 alle ore 12:00.

In caso l'utente rilevi errori di compilazione dell'istanza, sarà possibile per il richiedente, entro i termini del bando, presentare una nuova istanza. La successiva nuova istanza andrà a sostituire la precedente presentata, che non verrà pertanto considerata ai fini del processo istruttorio.



b0b4d2ce



Articolo 9 Collaborazione con le Istituzioni scolastiche

L'Istituzione scolastica-formativa, che collabora nella più ampia diffusione all'iniziativa deve:

1 Fase di autorizzazione dell'istituzione scolastica-formativa

dal 6 maggio 2024 al 15 maggio 2024, nella persona del Dirigente dell'Istituzione scolastica-formativa, iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA "BUONO SCUOLA", che troverà nella pagina Internet: <https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, nella parte riservata al DIRIGENTE SCOLASTICO;

2 Fase di conferma delle domande pervenute all'istituzione scolastica-formativa

dal 15 maggio 2024 ed entro il termine perentorio del 28 giugno 2024, ore 12:00, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, confermare la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet <https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> e inviare la domanda, esclusivamente tramite la procedura web, alla Regione del Veneto.

Si ricorda che le domande per essere confermate devono essere pervenute (inviate o consegnate) all'Istituzione scolastica-formativa entro le ore 12:00 del 17/06/2024. L'Istituzione scolastica-formativa risulta responsabile dell'istruttoria e dell'invio delle domande alla Regione del Veneto, entro il termine perentorio del 28 giugno 2024 ore 12:00.

Articolo 10 Diffusione dell'iniziativa

Per la promozione dell'iniziativa sarà richiesta la collaborazione all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, affinché promuova la diffusione della stessa presso le Istituzioni scolastiche del Veneto, e ai Comuni tramite Anci Veneto.

Articolo 11 Comunicazione ai beneficiari sullo stato della domanda

Il richiedente dall'**8 luglio 2024** dovrà verificare lo stato della propria domanda accedendo al sito internet: <https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a controllo domanda", utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per i richiedenti con domanda che presenta ISEE con difformità/omissioni

Nel caso di ammissione della domanda **con riserva** (per ISEE con difformità /omissioni) al fine di regolarizzare l'ISEE il richiedente dovrà procedere nei termini e secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente bando al punto "*Isee con anomalie e/o difformità*". L'ISEE regolarizzato dovrà essere inviato, **entro il 10 settembre 2024**, via email a buono.scuola@regione.veneto.it e/o formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.

Si ribadisce che nel caso in cui la difformità riscontrata nell'ISEE non venga sanata entro il 10 settembre 2024, la domanda del richiedente verrà considerata improcedibile ai fini dell'erogazione della prestazione.

Articolo 12 Esiti istruttori

La Regione entro il 31 ottobre 2024 con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, approva gli esiti istruttori del contributo alle famiglie.



b0b4d2ce



I richiedenti prendono conoscenza dell'esito definitivo della propria domanda unicamente mediante accesso al sito internet: <https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale.

I soggetti non ammessi possono proporre contro il provvedimento di rigetto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Articolo 13 Cause di esclusione dal contributo

Saranno ritenute escluse, le domande:

1. redatte su un supporto diverso dal modulo web di "Domanda di Buono scuola";
2. presentate dal richiedente non in possesso dei titoli previsti all'articolo 3 "*Soggetti legittimati alla presentazione della domanda*";
3. presentate dal richiedente oltre le ore 12:00 del 17/06/2024;
4. presentate per studenti che non sono in possesso dei requisiti previsti all'Articolo 2 "*Requisiti dello studente per beneficiare del contributo*";
5. che riportano una spesa per iscrizione e frequenza di importo inferiore ad euro 200,00;
6. che presentano la mancata esibizione di copia della domanda con codice identificativo o di invio della medesima, secondo quanto previsto dall'articolo 8, punto 3, da parte del richiedente, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata, entro il termine perentorio del 17/06/2024, ore 12:00;
7. che presentano il mancato invio tramite la procedura web da parte dell'Istituzione scolastica-formativa della domanda del richiedente alla Regione del Veneto, entro il termine perentorio del 28/06/2024, ore 12:00;
8. che presentano la mancata conferma da parte dell'Istituzione scolastica-formativa dell'iscrizione, della frequenza e della spesa, dello studente per l'Anno scolastico-formativo 2023-2024;
9. che presentano, relativamente alla richiesta di rimborso della spesa per il personale dedicato alla didattica di sostegno e all'integrazione dell'alunno con disabilità, durante l'orario scolastico o formativo, fornito dall'istituzione scolastica la mancata conferma da parte dell'Istituzione scolastica-formativa della spesa sostenuta;
10. che presentano, relativamente alla richiesta di rimborso della spesa per il personale dedicato alla didattica di sostegno e all'integrazione dell'alunno con disabilità, durante l'orario scolastico o formativo fornito dalla famiglia, la mancata conferma da parte dell'Istituzione scolastica-formativa della presenza di tale personale dedicato alla didattica di sostegno e all'integrazione dell'alunno con disabilità, durante l'orario scolastico o formativo, fornito dalla famiglia.

Saranno altresì ritenute escluse le domande:

11. con Dichiarazione Sostitutiva Unica, necessaria ai fini del computo del valore ISEE 2024, del nucleo familiare dello studente, presentata oltre le ore 12:00 del 17/06/2024;
12. prive di Dichiarazione Sostitutiva Unica o ISEE 2024 del nucleo familiare di riferimento dello studente;
13. con attestazione ISEE rilasciata dall'INPS con omissioni e/o difformità, non regolarizzata entro il termine e/o secondo le modalità previste all'art. 2 e all'art. 11;
14. con ISEE 2024 del nucleo familiare dello studente superiore a euro 40.000,00 in caso di studenti normodotati, oppure con ISEE superiore a euro 60.000,00 in caso di studenti con disabilità.



b0b4d2ce



Articolo 14

Obblighi di comunicazione

Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto ogni variazione intervenuta rispetto ai dati dichiarati in domanda che riguardino sia il richiedente sia lo studente.

In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del richiedente, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto fino alla richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

In caso di comunicazione di variazione relativa a coordinate bancarie o postali successiva all'erogazione del contributo, la Regione del Veneto provvederà a liquidare l'importo assegnato con successivo atto.

Ogni comunicazione dovrà essere inviata alla Regione del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione tramite email buono.scuola@regione.veneto.it oppure tramite pec email formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it specificando i dati del richiedente e quelli dello studente per cui è stato richiesto il contributo "buono scuola".

Articolo 15

Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.

2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 16

Controlli

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione del Veneto può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.

2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o il beneficiario decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo sia stato o meno già adottato.

3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà, oltre agli altri accessi, anche dell'accesso alla seguente banca dati: attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

Articolo 17

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 – General Data Protection Regulation – GDPR) secondo le finalità connesse all'espletamento del Bando.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.

I dati saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.



b0b4d2ce



Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, email formazioneistruzione@regione.veneto.it PEC. formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it. PEC: dpo@pec.regione.veneto.it



b0b4d2ce

